



Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emanato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 87 del 13 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 295 del 15 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, del 16 novembre 2013 e con Decreto Rettorale n. 249 del 25 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 206 del 4 settembre 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 1995, n. 27 e ss.mm.ii. "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" di attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale, per la promozione attraverso interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo il raccordo dello sviluppo della ricerca scientifica, culturale e dell'innovazione tecnologica al sistema formativo regionale;

Ritenuto che l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria garantisce l'effettiva inclusione, il diritto allo studio e la piena partecipazione alla vita accademica delle studentesse e degli studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalle normative nazionali e internazionali vigenti, nonché dalle Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD);

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2025 con le quali è stato approvato il "Regolamento di Ateneo per l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA";

decreta

E' emanato il "Regolamento di Ateneo per l'inclusione e il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA" allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo online di Ateneo.

la Responsabile del procedimento
Sig.ra Carmina Cassone

La Responsabile del Settore Diversamente abili,
pari opportunità, attività sportive e altri servizi agli studenti
Dott.ssa Amelia Filomena Canale

La Responsabile dell'Area Servizi agli Studenti
Dott.ssa Antonietta Quartuccio

Il Direttore Generale
Ing. Pietro Foti

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zimbalatti



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISABILITÀ E DSA

Art. 1 - Finalità e Principi Generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria garantisce l'effettiva inclusione, il diritto allo studio e la piena partecipazione alla vita accademica delle studentesse e degli studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalle normative nazionali e internazionali vigenti, nonché dalle Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD).

Attualmente, i Bisogni Educativi Speciali (BES) non sono ancora definiti in modo compiuto a livello normativo in ambito universitario. Tuttavia, il Settore competente dell'Area Servizi agli studenti dell'Ateneo può svolgere un ruolo fondamentale nel supportare studenti e studentesse con BES attraverso iniziative mirate, al fine di garantire la massima equità e inclusione di tutti gli studenti e le studentesse e di promuovere metodologie didattiche innovative e flessibili.

L'Ateneo si ispira ai principi di pari opportunità, rispetto della dignità della persona, non discriminazione, rimozione degli ostacoli e valorizzazione delle diversità.

L'attuazione delle misure inclusive avviene nel rispetto della riservatezza delle informazioni personali e sanitarie degli studenti, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 2 - Organizzazione Universitaria

L'Università provvede all'integrazione degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA, attraverso gli organi e le strutture di seguito indicati e avvalendosi, oltre che del proprio personale dipendente, anche, ove possibile, di collaboratori esterni, studenti part-time, volontari del servizio civile e volontari ad altro titolo, attraverso specifici progetti e/o protocolli di intesa.



Articolo 3 - Delegato del Rettore

Il Rettore, ai sensi di quanto dispone l'art. 16 comma 5-bis della Legge 104/1992, nomina con decreto, un docente quale suo Delegato, con l'incarico di espletare funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative volte a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio degli studenti e delle studentesse con disabilità.

Il Delegato, con il supporto della Commissione per il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA, promuove una programmazione annuale delle iniziative a favore dell'integrazione, unitamente alla predisposizione del relativo budget di previsione, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità dal MUR nonché di quelle appositamente rese disponibili dall'Ateneo.

Il Delegato di Ateneo mantiene l'incarico fino a nuovo provvedimento del Rettore.

Articolo 4 - Delegati di Dipartimento

Ciascun Direttore di Dipartimento nomina un docente quale Delegato di Dipartimento per l'integrazione degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA.

Il Delegato di Dipartimento è membro di diritto della commissione di cui all'art. 5, e mantiene l'incarico fino a nuovo provvedimento del Direttore, ovvero fino a sue dimissioni.

Articolo 5 - Commissione per il Diritto allo Studio degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA

La commissione per il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA è composta da:

- Il Delegato del Rettore con funzioni di Presidente;
- I docenti Delegati, uno per ciascun Dipartimento, nominati dal Direttore;
- Il Responsabile della Struttura Amministrativa Competente;
- Il Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo o suo delegato.

La Commissione ha le seguenti competenze:



- formula agli organi di Ateneo, proposte in merito alle iniziative da attivare per favorire l'inclusione degli studenti e delle studentesse nell'ambito delle attività universitarie;
- predispone il programma di utilizzo dei finanziamenti ministeriali ex legge 17/99 e di eventuali altri fondi;
- elabora specifici progetti, anche in collaborazione con altri enti o soggetti giuridici.

La Commissione si riunisce ogni qual volta il Presidente, anche su richiesta dei suoi componenti, lo ritenga opportuno o necessario. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale.

Art. 6 – Destinatari

I destinatari del presente Regolamento sono:

- a. gli studenti e le studentesse con disabilità certificata, ai sensi della Legge 104/1992, con invalidità pari o superiore al 66%;
- b. certificazione di invalidità civile ai sensi della Legge 118 del 1971 e successive modifiche con indicazione della percentuale di invalidità;
- c. gli studenti e le studentesse con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ai sensi della Legge 170/2010, in possesso di diagnosi redatta da strutture pubbliche o da specialisti accreditati;
- d. gli studenti e le studentesse con bisogni educativi speciali (BES), limitatamente ai casi documentati da diagnosi clinica certificata di *disturbi del neurosviluppo, disturbi psichiatrici e condizioni mediche invalidanti*. anche temporanei;
- e. gli studenti e le studentesse con invalidità temporanee che ostacolano la partecipazione alle attività didattiche e formative.

Per accedere ai servizi e agli interventi personalizzati è necessario presentare idonea documentazione aggiornata, secondo quanto previsto dall'art. 10.

L'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria riconosce l'importanza di tutelare e valorizzare ogni studente in condizione di particolare fragilità, anche temporanea, in coerenza con le *Linee Guida della CNUDD 2024*.



Art. 7 - Tipologia dei servizi erogati per gli studenti e le studentesse con disabilità e DSA

L'Università *Mediterranea* garantisce, compatibilmente con le risorse specifiche disponibili i seguenti servizi:

- *accoglienza e colloqui individuali*: il servizio consiste in un primo colloquio individuale da parte dell'ufficio competente volto ad acquisire la documentazione attestante la condizione di disabilità e DSA, raccogliere i bisogni specifici e le aspettative della persona interessata e fornire informazioni sui servizi, le risorse disponibili e le modalità di attivazione delle misure di supporto.
- *tutorato specializzato*: il servizio consiste in un'attività di supporto metodologico allo studio svolto da tutor specializzati appositamente selezionati e con competenze disciplinari per lo studio individuale, per sostenere gli esami o per la stesura dell'elaborato finale.
- *tutorato alla pari*: il servizio consiste nell'accompagnamento e orientamento negli spazi e nelle procedure (es., individuazione di sedi e uffici, rapporti con la segreteria studenti o altri uffici, reperimento di materiali e testi, ecc.); supporto pratico per lo studio (prendere appunti, accedere al ricevimento docenti o a servizi come la biblioteca e le risorse informatiche disponibili, come la mail istituzionale, banche dati, piattaforme per materiali didattici, ecc).
- *interpretariato LIS*: il servizio consiste nella selezione di esperti/e qualificati esterni in lingua dei segni italiana, individuati con la collaborazione di enti accreditati, per eventi di Ateneo, al fine di permettere la proficua partecipazione da parte di studenti e studentesse non udenti;
- *attrezzature tecniche e informatiche*: il servizio consiste nella possibilità di richiedere in comodato d'uso gratuito attrezzature tecniche e ausili didattici specifici da utilizzare durante il corso di studio;
- *predisposizione di un Piano didattico Personalizzato*: il servizio consiste nell'individuare gli strumenti compensativi e le misure più adeguate alle personali necessità di apprendimento di ogni studentessa e studente;



- *mobilità internazionale*: il servizio consiste nel coordinamento con la struttura preposta per la partecipazione degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA alla mobilità internazionale;
- *rete territoriale*: il servizio consiste nella collaborazione con le istituzioni presenti nel territorio per facilitare l'inserimento degli studenti e delle studentesse nel contesto universitario e cittadino (enti pubblici e privati del settore oltre alle cooperative e associazioni di volontariato).

In coerenza con le *Linee Guida della CNUDD 2024*, l'Ateneo riconosce il diritto a misure compensative e dispensative anche a studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), limitatamente ai casi documentati da diagnosi clinica certificata di *disturbi del neurosviluppo, disturbi psichiatrici e condizioni mediche invalidanti*.

L'erogazione dei servizi è subordinata a una valutazione individuale effettuata dal Settore competente dell'Area Servizi agli studenti.

Tra le misure previste rientrano una serie di strategie didattiche inclusive, tra cui:

- *Comunicazione multimodale*: in linea con quanto previsto dall'*Universal Design for Learning*, è essenziale presentare i concetti attraverso diverse forme e canali di comunicazione, combinando l'esposizione orale con supporti visivi come illustrazioni, grafici, tabelle, foto, mappe concettuali.
- *Predisposizione di un piano didattico personalizzato*: il servizio consiste nell'individuare gli strumenti compensativi e le misure più adeguate alle personali necessità di apprendimento;
- *Materiali didattici accessibili*: fornire alle/agli studenti/sse materiali di studio chiari e organizzati, rendendoli disponibili tempestivamente.
- *Misure di flessibilità didattica*: suddividere i contenuti disciplinari in unità più piccole.
- *Strumenti visivi*: utilizzo di mappe concettuali e mentali, tabelle e formulari per il supportare gli/le studenti/esse nella comprensione e nell'organizzazione delle conoscenze.
- *Feedback continuo*: mantenere un dialogo costante con le/gli studenti/sse per valutare l'efficacia degli interventi didattici e per adeguarli alle esigenze delle/degli studenti/sse.



Art. 8 – Piano Didattico Personalizzato (PDP)

L'Ateneo riconosce il Piano Didattico Personalizzato (PDP) come uno strumento volto a garantire il diritto allo studio, l'accessibilità didattica e il successo formativo delle studentesse e degli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e, nei casi ritenuti idonei, con altri Bisogni Educativi Speciali (BES), nel rispetto degli obiettivi formativi e delle specificità delle singole discipline.

La redazione del PDP è coordinata dal Settore competente dell'Area Servizi agli studenti, in collaborazione con il Delegato di Ateneo, i delegati di Dipartimento, i docenti dei corsi di studio coinvolti, eventuali tutor accademici e la studentessa o lo studente interessato/a.

Il PDP è definito sulla base della certificazione presentata dalla studentessa o dallo studente e prevede l'individuazione delle misure compensative e dispensative personalizzate, nonché delle strategie didattiche e valutative coerenti con il percorso formativo.

Le studentesse e gli studenti devono presentare la certificazione entro le prime quattro settimane dall'inizio del semestre o entro due settimane dall'iscrizione, in caso di immatricolazione tardiva. Il PDP deve essere redatto entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Il PDP ha validità annuale e può essere modificato o aggiornato, su richiesta della studentessa o dello studente o su indicazione del Settore competente dell'Area Servizi agli studenti, qualora intervengano variazioni significative nella condizione personale o nel percorso di studi.

La redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) è affidata, prioritariamente, al personale interno dell'Ateneo operante presso il Settore competente dell'Area Servizi agli studenti.

Qualora le risorse interne non siano sufficienti o nei casi che richiedano competenze specialistiche aggiuntive, l'Ateneo può avvalersi del supporto di esperti esterni, selezionati secondo le modalità previste dai regolamenti di Ateneo.



Art. 9 – Misure Compensative e Dispensative

Le misure sono personalizzate in base alla documentazione prodotta dallo studente e sono finalizzate a garantire l'uguaglianza delle opportunità formative, senza alterare gli obiettivi didattici e gli standard qualitativi del percorso di studi.

Tali misure includono:

1. *Supporti Tecnologici*: utilizzo di PC, non collegato alla rete, con correttore ortografico e accesso a materiali d'esame in formato digitale, laddove possibile.
2. *Assistenza durante l'esame*: presenza di un tutor che funge da lettore in sede di esame, qualora non fosse possibile fornire i materiali di esame in formato digitale.
3. *Modalità d'esame individualizzate*:
 - possibilità di conversione della modalità di esame (da scritto a orale e viceversa), ad eccezione di quegli esami in cui la prova scritta sia indispensabile per accertare la padronanza delle competenze professionali previste dallo specifico corso di studi;
 - possibilità di frazionare l'esame in più prove di verifica (concordate con il docente);
 - approccio valutativo orientato più sulla capacità di comunicare che sulla precisione ortografica o sintattica, possibilità di usufruire di mappe concettuali e/o mentali, tabelle e formulari;
 - concessione di tempo supplementare per le prove scritte (stabilito in relazione alla tipologia di disabilità o disturbo), rispettando la privacy dello/a studente/ssa, fermo restando che alcune misure non sono occultabili e possibilità di sostenere esami in ambienti silenziosi e non affollati (laddove possibile).

Tali misure, allo stato attuale, non sono estendibili ai test di ammissione che seguono indicazioni ministeriali su cui non ci sono margini di autonomia per gli Atenei.

Il Delegato del Rettore, sentito il Settore competente dell'Area Servizi agli studenti, decide in merito all'attivazione di ulteriori servizi di ausilio specializzati in relazione a peculiari e gravi disabilità di studenti e studentesse che chiedano specifici interventi, verificandone la fattibilità, la competenza, la sostenibilità dei relativi costi, con il supporto tecnico dello sportello per gli studenti e le studentesse con disabilità.



Art. 10 – Procedure di Richiesta

Lo studente o la studentessa con disabilità, DSA o altra condizione certificata presenta apposita domanda di presa in carico al Settore competente dell'Area Servizi agli studenti, allegando una certificazione valida e aggiornata, rilasciata da struttura pubblica secondo la normativa vigente.

Il Settore competente dell'Area Servizi agli studenti attiva un colloquio individuale con lo studente al fine di:

- ricostruire il profilo di funzionamento sulla base della documentazione prodotta e delle esigenze dichiarate;
- definire le misure compensative e dispensative necessarie durante il percorso accademico;
- raccogliere eventuali richieste specifiche relative alla didattica.

Le misure concordate sono formalizzate in un documento interno riservato, condiviso con i docenti responsabili degli insegnamenti interessati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 11 – Ruoli e responsabilità

Il Delegato del Rettore coordina le politiche di Ateneo sull'inclusione e collabora con gli organi accademici e i referenti di Dipartimento.

Il Settore competente dell'Area Servizi agli studenti gestisce operativamente le pratiche, mantiene i contatti con studenti/sse e docenti, organizza i servizi e monitora gli interventi.

I Referenti di Dipartimento fungono da raccordo tra studenti, docenti e uffici.

I Docenti, nel rispetto dell'autonomia didattica, applicano le misure previste e collaborano con il Settore e i delegati per l'effettiva inclusione.

Art. 12 – Monitoraggio e Valutazione

Il Settore competente dell'Area Servizi agli studenti, effettua il monitoraggio delle attività attraverso:

- raccolta di dati quantitativi e qualitativi sulle richieste e sui servizi erogati;
- rilevazione periodica della soddisfazione degli studenti e dei docenti;
- analisi dell'efficacia delle misure adottate;



Ogni anno viene redatta una relazione sulle attività svolte, sottoposta agli organi accademici e pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 13 – Tirocini, Mobilità e Internazionalizzazione

L'Ateneo promuove l'accesso equo ai programmi di tirocinio, mobilità Erasmus e attività internazionali da parte degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA, garantendo il supporto necessario per la partecipazione.

Il Settore competente dell'Area Servizi agli studenti collabora con il Settore Mobilità Internazionale e Erasmus per:

- l'adeguamento delle modalità di partecipazione;
- l'accompagnamento degli studenti nelle procedure burocratiche;
- l'organizzazione di misure compensative e di supporto anche nei contesti ospitanti.

Articolo 14 - Risorse finanziarie

Per le attività di sostegno a favore degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA, l'Ateneo può utilizzare le risorse finanziarie appositamente stanziare dal MUR ex lege 17/99 e successive integrazioni e modificazioni, le somme specificamente stanziare sul proprio bilancio, nonché le risorse finanziarie ed eventuali altri beni acquisiti a seguito di donazioni, convenzioni o ad altro titolo, finalizzate all'abbattimento delle barriere didattiche, psicologiche, pedagogiche e tecnologiche relative alla vita universitaria.

Articolo 15 - Modalità di gestione dei fondi

Tutti i fondi a favore degli studenti e delle studentesse con disabilità e/o DSA, ivi compresi quelli ex lege 17/99 del MUR, confluiscono nel Bilancio dell'Ateneo e sono gestiti secondo le procedure contabili proprie dell'Università, in base al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e alle sue attuazioni.



Art. 16 - Riservatezza

È garantita dall'Università, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la riservatezza sui dati e le informazioni forniti dallo studente o dalla studentessa con disabilità ai fini della fruizione dei servizi oggetto del presente regolamento.

Articolo 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente. Il presente regolamento è approvato dagli organi accademici ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.